



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1046 DEL 11 ottobre 2017

OGGETTO: Istanze di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentate da Comune di Montescaglioso e da Eredi Maggi Impianti Srl – Procedura aperta per l'appalto dei servizi di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Montescaglioso – Importo annuo a base di gara: euro 260.952,00; Importo dell'appalto per 20 anni: euro 5.219.040,00 - S.A. CUC per i Comuni di Montescaglioso e Pomarico (MT).

PREC 290/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 45668 del 27 marzo 2017 presentata dal responsabile della CUC per il Comune di Montescaglioso, con la quale la S.A. rappresenta che, con riferimento al bando di gara in oggetto, la Edil Generali Srl chiedeva di eliminare i seguenti requisiti di partecipazione, ritenuti restrittivi: certificazione ISO 9001.2008 per il settore IT29a.001 (oltre al settore EA28b); iscrizione alla CCIAA per attività identica (invece che solo analoga); certificazione BS OHSAS 18001/2007; essere accreditati come E.S.CO; presenza in organico di un Energy Manager e aver maturato nel triennio almeno 100 titoli di efficienza energetica;

VISTA l'istanza prot. n. 84780 del 24 giugno 2017 presentata da Eredi Maggi Impianti Srl, la quale, con riferimento al requisito di partecipazione previsto dal bando in oggetto, di aver gestito nel triennio precedente un numero di punti luce pari a quello presente sul territorio (n. 2167 punti luce), lamenta che, a soli 3 giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte, la S.A. pubblicava un chiarimento con il quale specificava che tale cifra era da ritenere “per anno” e quindi nel triennio ammontava in realtà a n.6501 punti luce gestiti, e tuttavia la S.A. non riteneva di disporre un rinvio del termine di presentazione delle offerte;

VISTA la memoria della S.A. prot. 107637 del 15 settembre 2017, con la quale essa riferisce che il primo bando di gara, con scadenza a marzo, veniva reiterato a maggio, con scadenza per la



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

presentazione delle offerte entro il 26 giugno u.s., e che entrambi i bandi prevedevano il requisito di aver gestito nel triennio un numero di punti luce pari a quello presente sul territorio (n. 2167 punti luce), ritenendo chiaramente riferirsi alla gestione nell'arco dell'anno solare, e pertanto per un totale di 6501 punti luce nel triennio, come espressamente era stato evidenziato nel modello di domanda allegato al bando, e poi ribadito con FAQ pubblicata il 21 giugno 2017;

VISTA la memoria della Edil Generali Srl prot. 107767 del 15 settembre 2017, che rappresenta di condividere le contestazioni sollevate dalla Eredi Maggi Impianti Srl in ordine all'operato della S.A., la quale avrebbe ignorato le richieste di proroga dei termini e in tal modo ristretto la partecipazione. Segnala inoltre che la ditta Selettra Spa, risultata aggiudicataria della presente gara, risultava spesso unica concorrente in gare analoghe recanti i medesimi requisiti;

VISTO il bando della gara in oggetto, punto III.2, dove sono richiesti i requisiti di partecipazione evidenziati nell'istanza della S.A.; e il punto III.2.3) che richiede di "a) aver effettuato o avere in corso...nei tre anni precedenti...la gestione integrata di impianti di illuminazione pubblica ...per un numero almeno pari ad almeno i punti luce presenti sul territorio ossia di gestire o aver gestito n. 2167 punti luce..." e il medesimo numero di punti luce nel triennio viene ribadito anche per l'esperienza richiesta nella realizzazione di progetti di efficienza energetica e nell'installazione di apparecchi dotati di tecnologia LED al punto III.2.3) lett. b) e c); nelle FAQ pubblicate in data 21 giugno 2016 (risposta R4) si legge che "il numero dei punti luce gestiti richiesti pari a 2167 è da considerarsi annuo e non come sommatoria nel triennio di riferimento, il che si evince anche dalle dichiarazioni rese nel modello DOM-DIC allegato al bando di gara";

VISTO il Parere n. 43 del 25 febbraio 2010 dove si evidenzia che la Stazione Appaltante ha un'ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti necessari per accedere ad una procedura di gara mediante la richiesta di requisiti diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, imponendo quale unico limite la logica e la ragionevolezza dei requisiti richiesti e la loro pertinenza e congruità allo scopo perseguito, e che il richiedere un requisito specifico strettamente connesso alla prestazione oggetto del contratto non costituisce una limitazione di accesso alla gara;

VISTI i pareri n. 551 dell'11 maggio 2016; n. 195 del 21 novembre 2012, n. 136 del 22 luglio 2010, n. 17 del 12 febbraio 2009 in tema di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto, da cui si trae che ciò debba intendersi quale attività specifica concretamente svolta dai concorrenti, tesa a garantire che i soggetti partecipanti abbiano



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

acquisito un'esperienza nel settore interessato, direttamente riferibile al composito servizio da appaltare; è pertanto da considerarsi legittima la richiesta di un'iscrizione alla Camera di Commercio comprensiva di tutte le differenti tipologie qualitative del servizio oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che la certificazione OHSAS 18001:2007 indica che un imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene alla sicurezza e salute dei lavoratori e ciò si pone, pertanto, come garanzia per la stazione appaltante della buona esecuzione del contratto (Pareri di precontenzioso n.61 del 28-30 aprile 2015 e n. 74 del 9 maggio 2013); e che la certificazione UNI CEI 11352:2014 si riferisce espressamente alle "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO); che la certificazione ISO 9001/2008 per il settore 28b si riferisce all'installazione, conduzione e manutenzione di impianti mentre il settore IT29a.001 si riferisce al "commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio" e non sembra quindi pertinente con l'oggetto dell'affidamento;

RITENUTO che non appare sproporzionato richiedere certificazioni riferite specificamente all'attività oggetto del bando di gara; non appare logico, tuttavia, richiedere la certificazione ISO 9001/2008 per il settore IT29a.001, riferito al "commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio" e quindi non pertinente con l'oggetto dell'affidamento; la richiesta di aver gestito nel triennio precedente un numero annuo di punti luce pari a quello presente sul territorio non appare sproporzionata, avuto riguardo alla durata ventennale della concessione oggetto dell'affidamento;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- non è sproporzionato richiedere certificazioni riferite specificamente all'attività oggetto del bando di gara; non appare logico, tuttavia, richiedere la certificazione ISO 9001/2008



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- per il settore IT29a.001, riferito al “commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio” e quindi non pertinente con l’oggetto dell’affidamento;
- la richiesta di aver gestito nel triennio precedente un numero annuo di punti luce pari a quello presente sul territorio non appare sproporzionata, avuto riguardo alla durata ventennale della concessione oggetto dell’affidamento;
 - con riferimento alla specifica segnalazione in ordine a gare con un unico concorrente, si trasmette all’Ufficio di vigilanza per le eventuali azioni di competenza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2017

Il Segretario Maria Esposito